

Bruxelles, 1^o giugno 2017
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2015/0287 (COD)**

9901/17
ADD 1

JUSTCIV 137
CONSOM 246
DIGIT 157
AUDIO 84
DAPIX 224
DATAPROTECT 111
CULT 83
CODEC 968

NOTA

Origine:	Presidenza
Destinatario:	Consiglio
n. doc. prec.:	9641/17 + ADD 1
n. doc. Comm.:	15251/15
Oggetto:	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale (prima lettura) - Orientamento generale

Si allega per le delegazioni il testo degli articoli e di una serie di considerando della proposta in oggetto che la presidenza propone a titolo di compromesso in vista dell'adozione di un orientamento generale da parte del Consiglio "Giustizia e affari interni" nella sessione dell'8 e 9 giugno 2017.

Le modifiche rispetto al testo della proposta della Commissione sono indicate in **grassetto** e le soppressioni con (...). Nelle note in calce il **grassetto** è usato anche per evidenziare parole chiave.

Nelle note in calce si usano le seguenti forme abbreviate:

- **'DDR'**: direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
 - **'RGPD'**: regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)
-

Articolo 1

Oggetto

Scopo della presente direttiva è contribuire al corretto funzionamento del mercato interno e garantire, al tempo stesso, un livello elevato di tutela dei consumatori¹ stabilendo norme comuni su determinate prescrizioni concernenti i contratti tra fornitori e consumatori:

- per la fornitura di contenuto digitale **o di un servizio digitale (...)**, in particolare norme
- sulla conformità del contenuto digitale **o di un servizio digitale** al contratto,
- sui rimedi in caso di difetto di conformità al contratto **o di mancata fornitura** e sulle modalità di esercizio degli stessi, nonché
- sulla modifica **del contenuto digitale o di un servizio digitale** e la risoluzione dei contratti **a lungo termine**.

¹ Nei considerando [da 3 a 7] andrebbero inclusi elementi aggiuntivi degli obiettivi della direttiva citati al punto 1 degli "orientamenti politici" del giugno 2016 (doc. 9768/16), quali assicurare maggiore certezza giuridica, ridurre i costi di transazione, rendere più facile per le imprese - specie le piccole e medie imprese ("PMI") - vendere a livello dell'UE e creare maggiore fiducia tra i consumatori europei quando effettuano acquisti a livello transfrontaliero.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

1. "contenuto digitale", i dati prodotti e forniti in formato digitale, ad esempio **file** audio o **file** video, applicazioni, giochi digitali e qualsiasi altro tipo di software;²

1 bis. "servizio digitale",

- a) un servizio che consente **al consumatore** la creazione, la trasformazione o la memorizzazione di dati in formato digitale **o l'accesso agli stessi (...), o**
- b) un servizio che consente la condivisione di dati in formato digitale **caricati o creati dal consumatore e da altri utenti di tale servizio o** qualsiasi altra interazione con tali dati;³

² I considerando dovrebbero elencare esempi di contenuti digitali (film, file musicali, giochi, libri elettronici o altre pubblicazioni elettroniche, che possono essere scaricati o visionati in streaming online) che potrebbero essere formulati come segue:

"La presente direttiva dovrebbe affrontare i problemi trasversalmente alle diverse categorie di contenuti e servizi digitali e alla loro fornitura. Per tener conto dei rapidi sviluppi tecnologici e preservare il carattere evolutivo del concetto di "contenuto digitale", la presente direttiva dovrebbe contemplare, tra l'altro, film, file musicali, giochi, libri elettronici o altre pubblicazioni elettroniche e anche i servizi digitali che consentono la creazione, la trasformazione o la memorizzazione dei dati, fra cui i software come servizio quali la condivisione audio e video e altri tipi di file hosting, la videoscrittura o i giochi offerti nell'ambiente di cloud computing e nei social media. Benché esistano numerosi modi per fornire il contenuto digitale, come la trasmissione su un supporto materiale, lo scaricamento effettuato dal consumatore sui propri dispositivi, la trasmissione in streaming, l'autorizzazione di accesso a capacità di memorizzazione di contenuto digitale o di accesso all'uso dei social media, la presente direttiva dovrebbe applicarsi a tutti i contenuti digitali e servizi digitali indipendentemente dal supporto utilizzato per la trasmissione o la fornitura di accesso a essi. La presente direttiva non dovrebbe peraltro applicarsi alla fornitura di accesso a internet."

³ I considerando dovrebbero anche elencare **esempi di "servizi digitali"** quali i software come servizio fra cui la videoscrittura, l'editazione di file video e audio, i giochi e qualsiasi altro tipo di software offerti nell'ambiente di cloud computing, la condivisione e altri tipi di file hosting (*si veda la formulazione del considerando proposto nella precedente nota in calce*).

2. "integrazione", il collegamento **di un contenuto o di un servizio digitale con i componenti dell'ambiente digitale del consumatore e l'incorporazione in detti componenti affinché il contenuto o il servizio digitale sia utilizzato in modo conforme ai criteri di conformità previsti dalla presente direttiva (...)**;
3. "fornitore"⁴, qualsiasi persona fisica o giuridica, indipendentemente dal fatto che si tratti di un soggetto pubblico o privato⁵, che agisca, **in relazione ai contratti disciplinati dalla presente direttiva**, (...) per finalità che rientrano nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale;
4. "consumatore"⁶, qualsiasi persona fisica che, **in relazione ai contratti disciplinati dalla presente direttiva**, agisca per fini che non rientrano nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale;⁷
5. [...] ⁸

⁴ Si propone di chiarire nei considerando che

- le **piattaforme** possono essere fornitori ai sensi della presente direttiva se agiscono per finalità che rientrano nel quadro delle loro attività in quanto partner contrattuale diretto del consumatore per la fornitura di contenuto digitale o di un servizio digitale;
- gli Stati membri mantengono la facoltà di estendere l'applicazione delle norme della presente direttiva alle piattaforme che non soddisfano i requisiti di "fornitore" ai sensi della presente direttiva;
- gli Stati membri mantengono la facoltà di disciplinare le azioni di responsabilità del consumatore nei confronti di terzi diversi dai fornitori di un contenuto o di un servizio digitale ai sensi della presente direttiva, come ad esempio gli **sviluppati**, che non siano (al tempo stesso) fornitori.

⁵ Per quanto riguarda gli enti pubblici che forniscono accesso ai dati pubblici, si veda la proposta esclusione dal campo di applicazione di cui all'articolo 3, paragrafo 5, lettera g).

⁶ È opportuno chiarire nei considerando che gli Stati membri mantengono la facoltà di estendere l'applicazione delle norme della presente direttiva ai "**contratti con duplice scopo**", qualora il contratto sia concluso per fini che parzialmente rientrano nel quadro delle attività commerciali della persona e parzialmente ne restano al di fuori e lo scopo commerciale sia talmente limitato da non risultare predominante nel contesto generale del contratto (formulazione ispirata al considerando 17 della direttiva sui diritti dei consumatori).

⁷ Si propone di aggiungere un chiarimento (come quello contenuto nella terza frase del considerando 13 della direttiva sui diritti dei consumatori) nei considerando della presente direttiva al fine di precisare che gli Stati membri restano competenti per estendere l'applicazione delle norme della presente direttiva alle persone giuridiche o alle persone fisiche che non sono consumatori ai sensi della presente direttiva, quali le organizzazioni non governative, le start-up o le piccole e medie imprese.

⁸ Vedasi la nota in calce relativa all'articolo 14.

6. "prezzo", la somma di denaro **o la rappresentazione di valore digitale compresa la valuta virtuale**,⁹ dovuta come corrispettivo per la fornitura di un contenuto **o servizio** digitale;
- 6 bis. "dati personali", i dati personali definiti all'articolo 4, punto 1, del regolamento (UE) 2016/679;**¹⁰
7. (...) (*soppressione della definizione di "contratto"*)
8. "ambiente digitale", l'hardware, **il software** e le connessioni di rete (...) **di cui il consumatore si serve per accedere al contenuto o al servizio digitale o per usarlo;**
9. "**compatibilità**", la capacità del contenuto **o del servizio digitale di funzionare efficacemente** con un **ambiente tipo di hardware o software;**
- 9 bis. "funzionalità", la capacità del contenuto o del servizio digitale di assolvere a tutte le sue funzionalità in considerazione del suo scopo;**
- 9 ter. "interoperabilità", la capacità del contenuto o del servizio digitale di funzionare efficacemente con un ambiente digitale diverso da quello per il quale era stato fornito;**
10. [...] ¹¹

⁹ I considerando potrebbero chiarire che **le valute virtuali, nella misura in cui sono riconosciute dal diritto nazionale degli Stati membri**, non hanno altra finalità oltre a quella di fungere da mezzo di pagamento. Non dovrebbero pertanto essere assimilate a un contenuto o a un servizio digitale ai sensi della presente direttiva, bensì a un "prezzo". I considerando potrebbero inoltre chiarire che le "rappresentazioni di valore digitali" comprendono anche i **buoni elettronici o e-coupons**.

¹⁰ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

¹¹ Alla luce della formulazione riveduta dell'articolo 5, la definizione di "fornitura" è stata ritenuta ridondante ed è stata pertanto soppressa.

11. "supporto durevole"¹², ogni strumento che permetta al consumatore o al fornitore di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate¹³.
12. **"contenuto digitale incorporato", contenuto digitale presente in un bene, la cui assenza renderebbe il bene inutilizzabile o impedirebbe lo svolgimento delle sue funzioni principali, indipendentemente dal fatto che il contenuto digitale fosse preinstallato al momento della conclusione del contratto relativo al bene o installato successivamente ai sensi di tale contratto.**¹⁴

¹² I considerando dovrebbero fornire una spiegazione sulla falsariga del considerando 23 della direttiva sui diritti dei consumatori:

"Un supporto durevole dovrebbe permettere al consumatore di conservare le informazioni per il tempo ritenuto necessario ai fini della protezione dei suoi interessi derivanti dalla relazione con il fornitore. Dovrebbero rientrare tra detti supporti in particolare documenti su carta, chiavi USB, CD-ROM, DVD, schede di memoria o dischi rigidi del computer nonché messaggi di posta elettronica."

¹³ Nota ai traduttori: la definizione di "supporto durevole" corrisponde alla definizione figurante all'articolo 2, punto 10, della direttiva sui diritti dei consumatori.

¹⁴ La definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 12, potrebbe essere spiegata ulteriormente nei considerando sulla seguente falsariga:

"È necessario chiarire le norme applicabili ai casi in cui il contenuto digitale è incorporato nei beni. A tal fine, il criterio distintivo dovrebbe essere il fatto che il contenuto digitale operi quale parte integrante del bene o meno. Il contenuto digitale dovrebbe essere considerato parte integrante di un bene se l'assenza di tale contenuto digitale renderebbe il bene inutilizzabile o impedirebbe lo svolgimento delle sue funzioni principali."

Le norme applicabili ai beni dovrebbero pertanto determinare i rimedi a disposizione dei consumatori in caso di difetto di conformità dei beni con contenuto digitale incorporato, compreso software incorporato.

Se tuttavia l'assenza del contenuto digitale non rende il bene inutilizzabile o non incide sullo svolgimento delle sue funzioni principali, il contenuto digitale non dovrebbe essere considerato incorporato nel bene in base alla definizione di cui alla presente direttiva. Quest'ultima, pertanto, dovrebbe applicarsi a tale contenuto digitale. Nella misura in cui il contenuto digitale presente in un bene non deve essere considerato incorporato in esso ai sensi della presente direttiva, ma è fornito al consumatore nell'ambito dello stesso contratto che si applica al bene, si dovrebbero applicare le norme della presente direttiva relative ai contratti a pacchetto."

Articolo 3

Campo di applicazione

1. La presente direttiva si applica ai contratti in cui il fornitore fornisce, **o si impegna a fornire**, contenuto digitale **o un servizio digitale** al consumatore (...).

Non si applica (...) **alla fornitura di contenuto digitale o di un servizio digitale per il quale il consumatore non paga o non si impegna a pagare un importo e non fornisce o non si impegna a fornire dati personali al fornitore.**¹⁵

Non si applica neanche nel caso in cui i dati personali siano trattati dal fornitore esclusivamente ai fini della fornitura del contenuto digitale o del servizio digitale o per conformarsi agli obblighi di legge cui il fornitore è soggetto e qualora quest'ultimo non tratti tali dati in altro modo.

¹⁵ Nei considerando sarà aggiunta una spiegazione sulla seguente falsariga:

"Nell'economia digitale il contenuto digitale è spesso fornito senza corresponsione di un importo e i fornitori utilizzano i dati personali del consumatore a cui hanno accesso nel contesto della fornitura del contenuto o servizio digitale. Tali specifici modelli commerciali si applicano in diverse forme in una parte considerevole del mercato. Dovrebbero essere garantite condizioni di parità eque.

La presente direttiva dovrebbe applicarsi ai contratti in cui il fornitore fornisce, o si impegna a fornire, contenuto digitale o un servizio digitale al consumatore. Gli Stati membri dovrebbero mantenere la facoltà di determinare se sono soddisfatti i requisiti per l'esistenza di un contratto ai sensi del diritto nazionale. La direttiva non dovrebbe applicarsi se il consumatore non paga o non si impegna a pagare un importo e non fornisce dati personali al fornitore. La presente direttiva non dovrebbe applicarsi a situazioni in cui il fornitore raccoglie solamente metadati, l'indirizzo IP o altre informazioni generate automaticamente come le informazioni raccolte e trasmesse mediante cookies, fatta eccezione per i casi in cui ciò sia considerato un contratto ai sensi del diritto nazionale. Analogamente, non dovrebbe applicarsi neanche alle situazioni in cui il consumatore, senza avere concluso un contratto con il fornitore, è esposto a messaggi pubblicitari esclusivamente al fine di ottenere l'accesso al contenuto o servizio digitale.

Tuttavia gli Stati membri dovrebbe mantenere la facoltà di estendere l'applicazione delle norme della presente direttiva a tali situazioni o di disciplinare in altro modo tali situazioni escluse dal campo di applicazione della presente direttiva."

2. La presente direttiva si applica **anche se (...) il contenuto digitale o il servizio digitale è** sviluppato secondo le specifiche del consumatore.
3. Ad eccezione degli articoli 5 e 11, la presente direttiva si applica **anche**¹⁶ ai supporti **materiali in cui il contenuto digitale è incorporato in modo tale che il supporto materiale funge esclusivamente da** vettore per la fornitura del contenuto digitale al consumatore.¹⁷
- 3 bis. La presente direttiva non si applica al contenuto digitale incorporato.**
4. [...]
5. La presente direttiva non si applica¹⁸ ai contratti concernenti:
- a) **la fornitura di servizi se il fornitore utilizza il formato digitale solo per trasmettere i prodotti di tali servizi al consumatore;**¹⁹

¹⁶ Con l'aggiunta del termine "anche" si intende precisare che la direttiva si applica sia al vettore sia al contenuto digitale.

¹⁷ Un considerando preciserà che la presente direttiva non dovrebbe pregiudicare l'applicazione delle altre norme dell'Unione sulla tutela dei consumatori, in particolare l'applicazione del diritto di recesso previsto dalla DDR nel caso di CD, DVD, chiavi USB o altri supporti materiali.

¹⁸ Nei considerando si potrebbe chiarire espressamente che gli Stati membri mantengono la facoltà di disciplinare i settori esentati dall'articolo 3, paragrafo 5, formulandolo sulla seguente falsariga:

"Gli Stati membri dovrebbero mantenere la facoltà di estendere l'applicazione delle norme della presente direttiva ai contratti esclusi dal campo di applicazione della presente direttiva, o di disciplinarli in altro modo."

¹⁹ L'eccezione di cui alla lettera a) potrebbe essere spiegata ulteriormente nei considerando sulla seguente falsariga:

"Poiché la presente direttiva si applica a contratti aventi per oggetto la fornitura di contenuti o servizi digitali al consumatore, non dovrebbe applicarsi ai contratti in cui l'oggetto principale è la fornitura di servizi professionali quali servizi di traduzione, di architettura o altri servizi di consulenza professionale che sono spesso prestati personalmente dal fornitore, indipendentemente dal fatto che il fornitore ricorra o meno a mezzi digitali per produrre il risultato del servizio o consegnarlo al consumatore. Analogamente, la presente direttiva non dovrebbe applicarsi ai servizi pubblici, come i servizi di sicurezza sociale o i registri pubblici se i mezzi digitali sono utilizzati solo per trasmettere o comunicare il servizio al consumatore. La presente direttiva non dovrebbe applicarsi neanche agli atti pubblici e ad altri atti notarili, a prescindere dal fatto che siano realizzati, registrati, riprodotti o trasmessi per via digitale."

- b) servizi di comunicazione elettronica ai sensi della direttiva 2002/21/CE;^{20,21}
- c) servizi sanitari, ai sensi dell'articolo 3, lettera a), della direttiva 2011/24/UE;²²
- d) servizi di gioco d'azzardo, intendendo con ciò servizi che implicano una posta pecuniaria in giochi di sorte, compresi quelli con un elemento di abilità, come le lotterie, i giochi da casinò, il poker e le scommesse, che vengano forniti mediante strumenti elettronici **o qualsiasi altra tecnologia che facilita le comunicazioni** e su richiesta individuale di un destinatario di servizi;

²⁰ L'eccezione di cui alla lettera b) rispecchia la scelta politica di escludere dal campo di applicazione della presente direttiva i servizi di telecomunicazione tradizionali (servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero), ma di consentire ai consumatori di beneficiare dei rimedi previsti dalla presente direttiva nei casi di mancata fornitura o di difetto di conformità per i cosiddetti servizi di comunicazione "al di sopra delle reti" (OTT, "over-the-top"). Ciò si riflette nel riferimento alla direttiva 2002/21/CE, che riguarda soltanto gli operatori di telecomunicazioni tradizionali, ma non comprende le comunicazioni interpersonali indipendenti dal numero come gli OTT.

²¹ L'eccezione di cui alla lettera b) potrebbe essere spiegata ulteriormente nei considerando sulla seguente falsariga:

"Il mercato dei servizi online forniti mediante servizi di comunicazione e messaggistica "al di sopra delle reti" (OTT, "over-the-top"), ovvero servizi di comunicazione interpersonale che non sono dipendenti dal numero e non utilizzano reti di comunicazione tradizionali ma consentono le comunicazioni tra indirizzi IP attraverso internet, è in rapida evoluzione. Negli ultimi anni, l'emergere di nuove applicazioni e servizi digitali (OTT), che forniscono servizi di comunicazione interpersonale tramite internet, ha indotto un maggior numero di consumatori a utilizzare tali servizi come mezzo di comunicazione. Per questi motivi è necessario fornire una tutela effettiva dei consumatori in relazione a tali servizi emergenti. Si dovrebbero pertanto applicare agli OTT i rimedi previsti dalla presente direttiva nei casi di mancata fornitura o di difetto di conformità."

²² L'eccezione di cui alla lettera c) potrebbe essere spiegata ulteriormente nei considerando sulla seguente falsariga:

"Le disposizioni della presente direttiva non dovrebbero applicarsi all'assistenza sanitaria, che dovrebbe pertanto essere esclusa dal campo di applicazione. La direttiva 2011/24/UE definisce l'assistenza sanitaria "i servizi prestati da professionisti sanitari a pazienti, al fine di valutare, mantenere o ristabilire il loro stato di salute, ivi compresa la prescrizione, la somministrazione e la fornitura di medicinali e dispositivi medici.". L'esclusione dell'"assistenza sanitaria" dal campo di applicazione della presente direttiva dovrebbe pertanto applicarsi anche ai contenuti digitali che costituiscono un dispositivo medico, quale definito nelle direttive 93/42/CEE, 90/385/CEE or 98/79/CE, se tale dispositivo medico è prescritto o fornito da un professionista sanitario quale definito nella direttiva 2011/24/UE. Tuttavia i rimedi di cui alla presente direttiva dovrebbero applicarsi ai dispositivi medici, come le applicazioni per la salute, che il consumatore ottiene liberamente sul mercato senza che siano prescritti o forniti da un professionista sanitario."

e) servizi finanziari ai sensi dell'articolo 2, lettera b), della direttiva 2002/65/CE;²³

f) fornitura di contenuto digitale se il contenuto digitale è messo a disposizione del pubblico con mezzi diversi dalla trasmissione di segnale quale parte di uno spettacolo o di un evento, come le proiezioni cinematografiche digitali;²⁴

g) contenuto digitale fornito conformemente alla direttiva 2003/98/CE²⁵ da enti pubblici degli Stati membri.

6. Fatto salvo il paragrafo 3 bis, qualora un singolo contratto tra lo stesso fornitore e lo stesso consumatore comprenda in un pacchetto elementi di fornitura di contenuto digitale o di un servizio digitale ed elementi relativi alla fornitura di altri beni o servizi, la presente direttiva si applica unicamente agli elementi del contratto che riguardano il contenuto digitale o il servizio digitale. L'articolo 16 non si applica se il pacchetto include elementi dei servizi di comunicazioni elettroniche disciplinati dalla direttiva 2002/21/UE.

²³ L'eccezione di cui alla lettera e) potrebbe essere spiegata ulteriormente nei considerando sulla seguente falsariga:

"La legislazione esistente dell'Unione in materia di servizi finanziari contiene numerose norme sulla tutela dei consumatori. I servizi finanziari quali definiti nella legislazione in tale settore, in particolare nella direttiva 2002/65/CE, riguardano anche i contenuti digitali o servizi digitali connessi o che danno accesso a servizi finanziari e sono pertanto disciplinati dalla tutela di cui alla legislazione dell'Unione sui servizi finanziari. I contratti relativi a contenuti o servizi digitali che costituiscono un servizio finanziario dovrebbero pertanto essere esclusi dal campo di applicazione della presente direttiva."

²⁴ L'eccezione di cui alla lettera f) potrebbe essere spiegata ulteriormente nei considerando sulla seguente falsariga:

"La presente direttiva non dovrebbe applicarsi al contenuto digitale fornito al grande pubblico con mezzi diversi dalla trasmissione di segnale, come i servizi di televisione digitale, ma in quanto parte di un evento artistico o di altro tipo, ad esempio una proiezione cinematografica o uno spettacolo teatrale audiovisivo."

²⁵ Direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (modificata dalla direttiva 2013/37/UE).

Il diritto nazionale disciplina gli effetti che la risoluzione dell'elemento costituito da contenuto digitale o servizio digitale di un contratto a pacchetto in conformità della presente direttiva può avere sugli altri elementi del contratto a pacchetto.²⁶

7. In caso di conflitto tra le disposizioni della presente direttiva e una disposizione di un altro atto dell'Unione che disciplina uno specifico settore o materia, la disposizione di tale altro atto dell'Unione prevale su quelle della presente direttiva.

²⁶ Nei considerando potrebbero essere aggiunte ulteriori spiegazioni sulla seguente falsariga:

"I contenuti digitali o i servizi digitali sono spesso combinati alla fornitura di beni o altri servizi e offerti al consumatore nell'ambito di uno stesso contratto che comprende in un pacchetto elementi diversi, quali la fornitura del servizio di televisione digitale e l'acquisto di apparecchiature elettroniche o la fornitura di servizi di accesso a internet. In tali casi il contratto tra il consumatore e il fornitore comprende elementi di un contratto per la fornitura di contenuto o servizio digitale ma anche elementi di altri tipi di contratto, quali i contratti di vendita di beni o servizi. La presente direttiva dovrebbe applicarsi solamente agli elementi del contratto complessivo che consistono nella fornitura di contenuti digitali o servizi digitali. Gli altri elementi del contratto dovrebbero essere disciplinati dalle norme applicabili a tali contratti ai sensi del diritto nazionale, oppure, se del caso, dalle norme di un altro atto dell'Unione che disciplina lo specifico settore o materia. Analogamente, il diritto nazionale disciplina gli eventuali effetti che la risoluzione della parte del contratto attinente alla fornitura di contenuti o servizi digitali può avere sulle parti del contratto attinenti ad altri elementi del contratto."

8. **Il diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali²⁷ si applica a qualsiasi dato personale trattato in relazione ai contratti di cui al paragrafo 1.²⁸**

²⁷ I considerando specificano che il diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali è un corpus completo di norme, più ampio del regolamento (UE) 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati - "RGPD"). Esso comprende vari atti di diritto derivato (regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), direttiva 2002/58/CE (e-privacy)) ma anche e soprattutto disposizioni di diritto primario (articoli 8 e 52 della Carta dei diritti fondamentali, articolo 16 del TFUE).

²⁸ Nei considerando saranno fornite ulteriori spiegazioni, che potrebbero essere formulate sulla seguente falsariga:

"Il diritto dell'Unione istituisce un quadro completo in materia di protezione dei dati personali. Tale quadro si applica ai dati personali trattati in relazione ai contratti disciplinati dalla presente direttiva. In particolare la presente direttiva non pregiudica le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 e della direttiva 2002/58/CE. In caso di conflitto tra le disposizioni della presente direttiva e del diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali, prevale quest'ultimo.

Di conseguenza i dati personali sono trasmessi, raccolti e trattati solamente in conformità delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati - RGPD) e della direttiva e-privacy (direttiva 2002/58/CE) (riferimenti da aggiornare, viste le modifiche in corso di tale legislazione).

La presente direttiva non disciplina le condizioni per il trattamento lecito dei dati personali, poiché tale questione è disciplinata dal regolamento (UE) 2016/679, in particolare dall'articolo 6, paragrafo 1. Di conseguenza qualsiasi trattamento di dati personali in relazione a contratti rientranti nel campo di applicazione della presente direttiva è lecito solo se è conforme all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 relativo ai fondamenti giuridici per il trattamento dei dati personali.

Quando il trattamento dei dati personali si basa su un consenso (articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/679), si applicano le disposizioni specifiche del regolamento (UE) 2016/679 comprese le condizioni per valutare se il consenso sia stato o meno liberamente prestato. La presente direttiva non dovrebbe disciplinare né la validità del consenso prestato né le conseguenze di una sua revoca.

Il regolamento generale sulla protezione dei dati prevede altresì ampi diritti in materia di cancellazione dei dati ("diritto all'oblio"), portabilità dei dati e restituzione dei dati. La presente direttiva non pregiudica tali diritti. Tali diritti si applicano ai dati forniti dal consumatore al fornitore o raccolti dal fornitore in relazione a qualsiasi contratto rientrante nel campo di applicazione della presente direttiva e in caso di risoluzione del contratto da parte del consumatore in conformità della presente direttiva."

^{29,30} **In particolare la presente direttiva non pregiudica le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 e della direttiva 2002/58/CE. In caso di conflitto tra le disposizioni della presente direttiva e del diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali, prevale quest'ultimo.**

8 bis. La presente direttiva non pregiudica gli atti legislativi nazionali e dell'Unione in materia di diritto d'autore e diritti connessi.

9. La presente direttiva non pregiudica **la facoltà degli Stati membri di disciplinare gli aspetti legislativi** generali (...) in materia contrattuale³¹, quali le norme sulla formazione, la validità, la nullità o l'efficacia dei contratti, comprese le conseguenze della risoluzione di un contratto, nella misura in cui gli aspetti in questione non sono disciplinati dalla presente direttiva³², **o il diritto al risarcimento.**

²⁹ Si suggerisce di precisare nei considerando anche che il diritto del consumatore di revocare il consenso ai sensi del regolamento generale sulla protezione dei dati rimane totalmente impregiudicato e pienamente applicabile. Tale considerando potrebbe essere formulato sulla seguente falsariga:

"A norma del diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali, il consumatore ha il diritto alla cancellazione ("diritto all'oblio"). Ciò comprende il diritto del consumatore di revocare il consenso al trattamento dei dati personali, diritto che si applica pienamente anche in relazione ai contratti disciplinati dalla presente direttiva. Il diritto del consumatore di recedere dal contratto conformemente alla presente direttiva non pregiudica il diritto del consumatore di revocare, in conformità del regolamento (UE) 2016/679, un eventuale consenso prestato per il trattamento dei suoi dati personali."

³⁰ Si potrebbe inoltre precisare nei considerando che la presente direttiva non disciplina eventuali effetti sul contratto a seguito della revoca del consenso ai sensi del regolamento generale sulla protezione dei dati e che tale questione resta di competenza degli Stati membri:

"La presente direttiva non dovrebbe disciplinare le conseguenze per i contratti contemplati dalla presente direttiva nel caso in cui il consumatore revochi il consenso al trattamento dei suoi dati personali. La questione rimane riservata al diritto nazionale degli Stati membri."

³¹ Un considerando preciserà che la presente direttiva non determina **la natura giuridica dei contratti** di fornitura di contenuto digitale o servizio digitale e che la questione relativa al fatto se tali contratti costituiscano o meno un contratto ad esempio di vendita, di servizio, di noleggio o un contratto sui generis è lasciata alle disposizioni legislative nazionali degli Stati membri.

³² Nei considerando sarà precisato che spetta al diritto nazionale disciplinare le conseguenze della **mancata fornitura o del difetto di conformità** del contenuto digitale o del servizio digitale al contratto dovuta a un impedimento **al di fuori del controllo del fornitore** e in cui non ci si poteva attendere che il fornitore evitasse o superasse l'impedimento o le sue conseguenze, come i casi di forza maggiore.

Articolo 4

Livello di armonizzazione

Gli Stati membri non mantengono o adottano disposizioni divergenti da quelle stabilite dalla presente direttiva, incluse le disposizioni più o meno severe per garantire al consumatore un livello di tutela diverso.

Fornitura del contenuto digitale o del servizio digitale

1. (...) Il fornitore fornisce il contenuto digitale **o il servizio digitale** al consumatore. Salvo diverso accordo tra le parti, il fornitore fornisce il contenuto digitale **o il servizio digitale senza indebito ritardo** dopo la conclusione del contratto.
2. **Il fornitore ha adempiuto l'obbligo di fornitura**³³ (...) quando:
 - a) il contenuto digitale **o qualunque mezzo idoneo per accedere al contenuto digitale o per scaricarlo è ricevuto dal consumatore o dall'impianto fisico o virtuale**³⁴ scelto dal consumatore a tale scopo;
 - b) **il servizio digitale è reso accessibile** al consumatore o all'impianto fisico o virtuale scelto dal consumatore **a tal fine**.

³³ Nei considerando è opportuno precisare che se le ragioni della mancata fornitura da parte del fornitore sono da imputarsi al consumatore - ad esempio la connessione internet del consumatore - il fornitore non dovrebbe esserne responsabile ai sensi della presente direttiva.

³⁴ Nei considerando sarà fornito un chiarimento formulato sulla seguente falsariga:

"I contenuti digitali possono raggiungere i consumatori attraverso diversi canali. È opportuno fissare norme semplici e chiare per quanto riguarda le modalità e i tempi di esecuzione dell'obbligo contrattuale principale del fornitore che consiste nel fornire contenuto digitale al consumatore. Considerando che il fornitore non è, in linea di principio, responsabile degli atti o delle omissioni di un'altra entità che gestisce un impianto fisico o virtuale, ad esempio una piattaforma elettronica o un impianto per l'archiviazione su cloud, scelto dal consumatore per ricevere o conservare il contenuto digitale, dovrebbe essere sufficiente che il fornitore fornisca il contenuto digitale a detto impianto. Tuttavia, non si può ritenere che l'impianto fisico o virtuale sia stato scelto dal consumatore, se questo impianto è controllato dal fornitore o è contrattualmente collegato con lo stesso fornitore come pure se il consumatore ha scelto detto impianto fisico o virtuale per ricevere il contenuto digitale o il servizio digitale ma tale scelta è stata l'unica proposta dal fornitore per accedere al contenuto digitale o al servizio digitale o per riceverlo. In siffatti casi, alla mancata fornitura del contenuto digitale o al mancato accesso a un servizio digitale a partire da detto impianto ai sensi della direttiva sono applicabili gli stessi rimedi di quelli previsti qualora il fornitore non abbia fornito al consumatore il contenuto o il servizio digitale. Per quanto riguarda i tempi di fornitura, in linea con le prassi di mercato e le possibilità tecniche, e al fine di fornire un certo grado di flessibilità, il contenuto digitale dovrebbe essere fornito senza indebito ritardo, a meno che le parti non decidano di convenire diversamente allo scopo di adeguarsi ad altri modelli di fornitura."

Requisiti soggettivi di conformità del contenuto digitale o del servizio digitale

1. **Il fornitore fornisce al consumatore un contenuto digitale o un servizio digitale che sia conforme al contratto.**³⁵ Per essere conforme al contratto il contenuto digitale o il servizio digitale, in particolare, se del caso:
- a) corrisponde alla **descrizione**, quantità e qualità (...) e presenta la funzionalità, la **compatibilità**, l'interoperabilità e le altre (...) caratteristiche³⁶ (...) previste dal contratto³⁷;
 - b) è idoneo ad ogni uso particolare voluto dal consumatore e da questi portato a conoscenza del fornitore al momento della conclusione del contratto, e che il fornitore ha accettato;

³⁵ Questa frase aggiuntiva riprende la filosofia dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 1999/44/CE stabilendo espressamente l'obbligo del fornitore.

³⁶ Ulteriori **specifiche dei criteri di conformità ed esempi** delle caratteristiche del contenuto o servizio digitale saranno forniti in un considerando che potrebbe essere formulato sulla seguente falsariga:

*"Il contenuto o servizio digitale dovrebbe conformarsi ai requisiti concordati tra il fornitore e il consumatore nel contratto. In particolare, dovrebbe conformarsi alla descrizione, quantità - ad esempio il numero di file musicali cui è possibile accedere - qualità - ad esempio la risoluzione dell'immagine - durata - ad per esempio la lunghezza di un film - lingua e versione concordate nel contratto. Esso dovrebbe inoltre presentare la sicurezza, la funzionalità, **la compatibilità**, l'interoperabilità e altre caratteristiche, quali **le prestazioni**, l'accessibilità e la continuità, **ad esempio se il contenuto o il servizio è interrotto o meno**, previste dal contratto."*

³⁷ Inoltre nei considerando si potrebbe precisare che i requisiti del contratto dovrebbero includere le **informazioni precontrattuali** che, conformemente alla direttiva 2011/83/UE, sono parte integrante del contratto:

"I requisiti del contratto dovrebbero includere quelli derivanti dalle informazioni precontrattuali che, in linea con la direttiva 2011/83/UE, sono parte integrante del contratto."

- c) è fornito assieme a eventuali **accessori**, istruzioni e assistenza ai clienti previsti dal contratto e
- d) è aggiornato come previsto dal contratto³⁸.

2. [...] ³⁹

3. [...] ⁴⁰

4. (...) ⁴¹

5. (...) ⁴²

³⁸ Nei considerando potrebbe essere aggiunta una spiegazione sulla seguente falsariga:

*"Considerato che il contenuto e i servizi digitali sono in costante evoluzione, i fornitori possono concordare con i consumatori di fornire aggiornamenti e nuove caratteristiche non appena disponibili. Pertanto la conformità del contenuto digitale o del servizio digitale dovrebbe essere anche valutata in relazione al fatto se il contenuto o il servizio digitale sia aggiornato nel modo stabilito nel contratto. La mancanza degli **aggiornamenti** convenuti nel contratto dovrebbe essere considerata un difetto di conformità del contenuto o servizio digitale al contratto. Inoltre, anche aggiornamenti difettosi o incompleti dovrebbero essere considerati un difetto di conformità del contenuto o servizio digitale al contratto, in quanto questo significherebbe che gli stessi non sono eseguiti nel modo stabilito nel contratto."*

³⁹ I criteri oggettivi di conformità sono stati spostati in un articolo distinto (nuovo articolo 6 bis).

⁴⁰ Il paragrafo 3 è stato spostato all'articolo 6 bis, paragrafo 3 bis.

⁴¹ Il paragrafo 4 è stato spostato all'articolo 6 bis, paragrafo 3.

⁴² Il paragrafo 5 è stato spostato all'articolo 6 bis, paragrafo 4.

Articolo 6 bis

Requisiti oggettivi di conformità del contenuto digitale o del servizio digitale

1. (...) **In aggiunta al rispetto dei requisiti di conformità previsti dal contratto il contenuto digitale o il servizio digitale:**
 - a) è adeguato agli scopi per cui sarebbe abitualmente utilizzato un contenuto digitale o un servizio digitale del medesimo tipo, tenendo conto, se del caso, delle eventuali legislazioni nazionali e dell'Unione e norme tecniche (...) esistenti, oppure, in mancanza di tali norme tecniche, dei codici di condotta dell'industria specifici del settore applicabili (...);
 - b) **corrisponde alla quantità e possiede le qualità**, la funzionalità, **la compatibilità** e altre caratteristiche, quali **prestazioni**, accessibilità, continuità o sicurezza, **inclusi gli aggiornamenti di sicurezza**⁴³, **che sono normali per l'utilizzo di un contenuto digitale o un servizio digitale del medesimo tipo e che il consumatore può ragionevolmente prevedere**⁴⁴, tenendo conto di qualsiasi dichiarazione pubblica resa (...) dal fornitore o da altre persone nei **precedenti** anelli della catena di operazioni, a meno che il fornitore dimostri che

⁴³ Si preciseranno meglio in un considerando gli aggiornamenti di sicurezza:

"La valutazione oggettiva della conformità dovrebbe inoltre essere basata sull'eventualità che il fornitore garantisca il funzionamento sicuro a livello costante del contenuto o servizio digitale rilasciando i necessari aggiornamenti di sicurezza, abituali per un contenuto o servizio digitale del medesimo tipo, per far fronte alle minacce e alle vulnerabilità emergenti in materia di sicurezza per tutto il tempo necessario tenuto conto dei termini e della natura del contratto. Ad esempio per i contenuti digitali o i servizi digitali forniti ai consumatori in modo continuativo per un determinato periodo di tempo, detto obbligo resta d'applicazione per il periodo in cui il contenuto digitale o il servizio digitale resta disponibile o accessibile al consumatore."

⁴⁴ Nei considerando si spiegherà che *"la ragionevolezza, in relazione a qualsiasi riferimento contenuto nella presente direttiva alle ragionevoli aspettative di una persona ovvero a quanto sia ragionevolmente possibile aspettarsi da una persona, dovrebbe essere oggettivamente accertata, tenendo conto della natura e dello scopo del contenuto digitale o del servizio digitale, delle circostanze della fattispecie, degli usi e delle pratiche vigenti presso le parti interessate. In particolare, è opportuno valutare in maniera oggettiva il tempo ragionevole per ripristinare la conformità del contenuto digitale, tenuto conto della natura del difetto di conformità."*

- i) non era a conoscenza e non poteva ragionevolmente essere a conoscenza della dichiarazione;
 - ii) al momento della conclusione del contratto la dichiarazione era stata rettificata;
oppure
 - iii) **la decisione di acquistare il contenuto digitale o il servizio digitale non poteva essere influenzata dalla dichiarazione; e**
- c) **è fornito assieme agli eventuali accessori e istruzioni che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi di ricevere;**
- d) **è conforme all'eventuale versione di prova o anteprima del contenuto digitale o del servizio digitale messa a disposizione dal fornitore prima della conclusione del contratto (...);**
- e) **è aggiornato ove necessario per il funzionamento del contenuto digitale o del servizio digitale.**

2. **Non vi è difetto di conformità ai sensi del paragrafo 1 se, al momento della conclusione del contratto, il consumatore era stato specificamente informato del fatto che una caratteristica particolare del contenuto digitale o del servizio digitale deviava dai requisiti di conformità previsti al paragrafo 1 e il consumatore ha espressamente e separatamente accettato tale deviazione al momento della conclusione del contratto.**⁴⁵

3.⁴⁶ Salvo diverso **accordo tra le parti**, il contenuto digitale o il servizio digitale è fornito in conformità della versione più recente del contenuto digitale o del servizio digitale disponibile al momento della conclusione del contratto.

⁴⁵ Si preciserà meglio questa disposizione in un considerando:

"Una deviazione dai requisiti di conformità oggettivi dovrebbe essere consentita solo se il consumatore ne è specificamente informato ed era quindi a conoscenza della deviazione o non poteva ragionevolmente non esserne a conoscenza, e il consumatore l'accetta separatamente da altre dichiarazioni o accordi mediante una condotta attiva e inequivocabile. Entrambe le condizioni potrebbero per esempio essere soddisfatte selezionando una casella o attivando un pulsante o una funzione simile."

⁴⁶ Articolo 6, paragrafo 4, della proposta della Commissione.

3 bis.⁴⁷ Qualora il contratto preveda che il contenuto digitale **o il servizio digitale** sia fornito per un determinato periodo di tempo, il contenuto digitale **o il servizio digitale** è conforme (...) per l'intera durata di tale periodo.

4.⁴⁸ **Per essere conforme** (...) il contenuto digitale **o il servizio digitale** soddisfa anche i requisiti previsti all'articolo 7.

Articolo 7

Integrazione del contenuto digitale o del servizio digitale

Se il contenuto digitale **o il servizio digitale** è integrato in modo errato nell'ambiente digitale del consumatore, l'eventuale difetto di conformità risultante da un'errata integrazione è considerato un difetto di conformità **rispetto al contratto** se:

- a) il contenuto digitale **o il servizio digitale** è stato integrato dal fornitore o sotto la sua responsabilità; oppure
- b) il contenuto digitale **o il servizio digitale** era inteso ad essere integrato dal consumatore e l'errata integrazione è dovuta a una carenza⁴⁹ delle istruzioni di integrazione, ove tali istruzioni siano state **fornite dal fornitore**.

⁴⁷ Articolo 6, paragrafo 3, della proposta della Commissione.

⁴⁸ Articolo 6, paragrafo 5, della proposta della Commissione.

⁴⁹ I considerando potrebbero precisare che l'incompletezza o la mancanza di precisione delle istruzioni di installazione, che secondo il consumatore medio sarebbero fuorvianti, dovrebbero essere considerate "carenze".

Articolo 8

Diritti dei terzi⁵⁰

1. (...) **Il contenuto digitale o il servizio digitale non è in violazione di alcun diritto di terzi, in particolare i diritti di proprietà intellettuale, che possa impedire di utilizzare il contenuto digitale o il servizio digitale conformemente agli articoli 6 e 6 bis.**

2. **In presenza di una simile violazione, gli Stati membri assicurano che il consumatore disponga dei rimedi per difetto di conformità previsti dall'articolo 12, salvo che la legislazione nazionale preveda la nullità o la risoluzione del contratto di fornitura del contenuto digitale o del servizio digitale in conseguenza di detta violazione.**

⁵⁰ Si preciserà meglio questo articolo in un considerando formulato come segue:

"Il contenuto digitale o il servizio digitale dovrebbe rispettare i diritti dei terzi, in particolare quelli basati sulla proprietà intellettuale, affinché non sia ostacolato l'uso del contenuto digitale o del servizio digitale conformemente al contratto. La violazione dei diritti dei terzi potrebbe effettivamente impedire al consumatore di godere del contenuto digitale o di alcune sue caratteristiche, ad esempio se i terzi costringessero legittimamente il fornitore a cessare ogni violazione di tali diritti e a interrompere l'offerta del contenuto digitale in questione. I vizi giuridici rivestono particolare importanza per il contenuto digitale, che per sua natura è oggetto di diritti di proprietà intellettuale. In caso di violazione dei diritti di terzi, la presente direttiva non dovrebbe incidere sulle leggi nazionali degli Stati membri che contemplano la nullità del contratto o la sua risoluzione, ad esempio per violazione della garanzia legale contro lo sfratto."

Articolo 9⁵¹

Responsabilità del fornitore

Il fornitore è responsabile (...) per

- a) la mancata fornitura del contenuto digitale o del servizio digitale conformemente all'articolo 5;
- b) qualsiasi difetto di conformità del contenuto digitale o del servizio digitale
 - i) esistente al momento della fornitura, se il contratto prevede una fornitura una tantum o una serie di forniture singole;⁵² oppure
 - ii) che si verifica nel corso della durata del contratto se il contratto prevede una fornitura continuativa per un determinato periodo di tempo (...).

Articolo 9 bis

Termini

1. Nei casi di cui all'articolo 9, lettera b), punto i), se ai sensi della legislazione nazionale il fornitore è solo responsabile per eventuali difetti di conformità che si manifestano entro un certo periodo di tempo dopo la fornitura, tale termine non può essere inferiore a due anni dal momento della fornitura.

⁵¹ Si prega di notare che l'ordine degli articoli 9 e 10 è stato invertito, in quanto è sembrato più logico inserire la norma relativa all'onere della prova dopo la norma che stabilisce la responsabilità del fornitore.

⁵² Ulteriori spiegazioni potrebbero essere inserite nei considerando, che potrebbero essere formulati sulla seguente falsariga a partire dal considerando 34 della proposta della Commissione:

"Il fornitore dovrebbe essere responsabile nei confronti del consumatore nel caso di un difetto di conformità (...) e di un'eventuale mancata fornitura del contenuto digitale o del servizio digitale. Poiché il contenuto digitale o i servizi digitali possono essere forniti ai consumatori tramite una o più forniture singole o in modo continuativo per un determinato periodo di tempo, è giustificato che i tempi per stabilire la conformità del contenuto o servizio digitale debbano essere determinati in conformità di questi differenti momenti della fornitura.

Il contenuto digitale può essere fornito ai consumatori tramite una fornitura una tantum, per esempio quando i consumatori scaricano un libro elettronico e lo archiviano sul loro dispositivo personale. Analogamente, la fornitura può consistere in una serie di dette forniture singole, per esempio quando i consumatori ricevono un link per scaricare un nuovo libro elettronico ogni settimana.

2. **Nei casi di cui all'articolo 9, lettera b), punto ii), il fornitore è ritenuto responsabile ai sensi dell'articolo 12 del difetto di conformità che si manifesta entro la durata del contratto.**
3. **Se, a norma della legislazione nazionale, i diritti previsti all'articolo 12 sono soggetti a prescrizione, questa non può intervenire prima di due anni:**
- i) nei casi di cui all'articolo 9, lettera b), punto i), dalla data della fornitura;**
 - ii) nei casi di cui all'articolo 9, lettera b), punto ii), dalla fine del contratto o dal momento in cui il consumatore viene a conoscenza o si presume sia a conoscenza del difetto di conformità, a seconda di quale data intervenga per prima.⁵³**

Articolo 10

* Segue la nota 52 dalla pagina precedente:

L'elemento distintivo di questa categoria di contenuto digitale è il fatto che i consumatori hanno successivamente la possibilità di accedere al contenuto digitale e di utilizzarlo a tempo indeterminato. In quei casi, la conformità del contenuto digitale dovrebbe essere valutata al momento della fornitura, e pertanto il fornitore dovrebbe essere unicamente responsabile di eventuali difetti di conformità esistenti al momento in cui avviene la fornitura singola o la fornitura una tantum.

I contenuti digitali o i servizi digitali possono inoltre essere forniti ai consumatori in modo continuativo per un determinato periodo di tempo. La fornitura continuativa può includere casi in cui il fornitore mette a disposizione dei consumatori un servizio per un periodo di tempo determinato o indeterminato, come un contratto di archiviazione su cloud di 2 anni o l'iscrizione a una piattaforma dei social media a tempo indeterminato. L'elemento distintivo di questa categoria è il fatto che il contenuto o servizio digitale è disponibile o accessibile ai consumatori solo per la durata determinata del contratto o per il periodo di validità del contratto a tempo indeterminato. È pertanto giustificato che il fornitore in tali casi debba solo essere responsabile del difetto di conformità che si manifesta durante tale periodo di tempo. L'elemento della fornitura continuativa non dovrebbe necessariamente implicare una fornitura a lungo termine. Casi quali lo streaming on-line di un videoclip dovrebbero essere considerati una fornitura continuativa per un determinato periodo di tempo, a prescindere dall'effettiva durata del file audiovisivo. Anche i casi in cui elementi specifici del contenuto o servizio digitale sono messi a disposizione periodicamente o in diverse occasioni per un certo periodo di tempo dovrebbero essere considerati una fornitura continuativa per un determinato periodo, ad esempio quando il contratto prevede che un software antivirus sia automaticamente aggiornato ogni primo giorno del mese del primo anno del periodo contrattuale, o che il fornitore rilasci aggiornamenti ogniqualvolta diventino disponibili nuove caratteristiche di un gioco digitale, e il contenuto o servizio digitale sia disponibile o accessibile ai consumatori solo per la durata determinata del contratto o per il periodo di validità del contratto a tempo indeterminato."

⁵³ Un considerando fornirà precisazioni come segue:

"Gli Stati membri dovrebbero mantenere la facoltà di stabilire i termini nazionali di prescrizione. Tali termini, tuttavia, non dovrebbero impedire ai consumatori di esercitare i loro diritti in tutto il periodo durante il quale il fornitore è responsabile per un difetto di conformità. Se la presente direttiva non deve pertanto armonizzare l'inizio della decorrenza dei termini nazionali di prescrizione, dovrebbe garantire che detti termini non scadano prima della fine del periodo durante il quale il fornitore è responsabile di un difetto di conformità."

Onere della prova

1. L'onere della prova riguardo al fatto **se il contenuto digitale o il servizio digitale sia stato fornito in conformità dell'articolo 5** è a carico del fornitore.
- 1 bis.** Nei casi di cui all'articolo 9, lettera b), punto i), l'onere della prova riguardo al fatto **se il contenuto digitale o il servizio digitale fornito fosse conforme al momento della fornitura è a carico del fornitore per un difetto di conformità che si manifesta entro un periodo di un anno dal momento in cui il contenuto digitale o il servizio digitale è stato fornito.**
- 1 ter.** Nei casi di cui all'articolo 9, lettera b), punto ii), l'onere della prova riguardo al fatto **se il contenuto digitale o il servizio digitale fosse conforme nel corso della durata del contratto è a carico del fornitore per un difetto di conformità che si manifesta nel corso della durata del contratto.**
2. **I paragrafi 1 bis e 1 ter** non si applicano nel caso in cui il fornitore **dimostri** che l'ambiente digitale del consumatore non è compatibile con i (...) requisiti tecnici del contenuto digitale **o del servizio digitale** e nel caso in cui il fornitore abbia informato il consumatore di tali requisiti **in modo chiaro e comprensibile** prima della conclusione del contratto.
3. Il consumatore collabora con il fornitore per quanto **ragionevolmente** possibile e necessario **al fine di accertare se la causa del difetto di conformità del contenuto digitale o del servizio digitale al momento specificato all'articolo 9, lettera b), punto i), o all'articolo 9, lettera b), punto ii), a seconda dei casi, risieda** nell'ambiente digitale del consumatore. L'obbligo di collaborazione è limitato ai mezzi tecnicamente disponibili che sono meno intrusivi per il consumatore. Se il consumatore non collabora, l'onere della prova riguardo al fatto se il **difetto di conformità** esisteva al momento specificato **all'articolo 9, lettera b), punto i), o all'articolo 9, lettera b), punto ii), a seconda dei casi,** è a carico del consumatore.

Articolo 11

Rimedio per la mancata fornitura

1. Se il fornitore ha ommesso di fornire il contenuto digitale **o il servizio digitale** conformemente all'articolo 5, **il consumatore chiede al fornitore di fornire il contenuto digitale o il servizio digitale. Se il fornitore omette quindi di fornire il contenuto digitale o il servizio digitale senza indebito ritardo⁵⁴, oppure entro un ulteriore termine espressamente concordato dalle parti**, il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto (...).
2. **Il paragrafo 1 non si applica e il consumatore ha il diritto di recedere immediatamente dal contratto se:**
 - a) **il consumatore e il fornitore hanno convenuto, o risulta evidente dalle circostanze che accompagnano la conclusione del contratto, che un tempo specifico per la fornitura è essenziale per il consumatore e il fornitore omette di fornire il contenuto digitale o il servizio digitale entro o in tale momento; o**
 - b) **il fornitore ha dichiarato, o risulta chiaramente dalle circostanze, che non fornirà il contenuto digitale o il servizio digitale.**

⁵⁴ Si suggerisce di precisare in un considerando che, considerata la natura del contenuto digitale, "senza indebito ritardo" in molte circostanze potrebbe significare "immediatamente". Tale considerando potrebbe essere formulato sulla seguente falsariga:

"Se a seguito di una mancata fornitura il consumatore chiede al fornitore di fornire il contenuto digitale o il servizio digitale senza indebito ritardo, il fornitore dovrebbe agire il più rapidamente possibile. Considerando che il contenuto digitale o il servizio digitale è fornito in formato digitale, la fornitura non richiede, nella maggior parte delle situazioni, alcun periodo di tempo aggiuntivo per rendere il contenuto digitale o il servizio digitale disponibile al consumatore. Pertanto, in alcuni casi il fornitore dovrebbe fornire il contenuto digitale o il servizio digitale immediatamente."

Articolo 12

Rimedi per difetto di conformità

01. In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino della conformità del contenuto digitale o del servizio digitale, o a una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto sulla base delle condizioni stabilite nel presente articolo.

1. Il consumatore ha diritto al ripristino della conformità (...) del contenuto digitale **o del servizio digitale**⁵⁵, a meno che ciò **non sia** impossibile⁵⁶ **o imponga al fornitore costi che sarebbero** sproporzionati, **tenuto conto delle circostanze del caso, tra cui (...):**

- a) il valore che il contenuto digitale **o il servizio digitale** avrebbe se **non ci fosse alcun difetto di** conformità; e
- b) l'entità del difetto di conformità (...).

⁵⁵ Il requisito "senza spese" è stato spostato al paragrafo 2.

⁵⁶ Un considerando preciserà che la nozione di "impossibilità" contempla non solo l'impossibilità fattuale ma anche situazioni in cui il ripristino della conformità del contenuto digitale o del servizio digitale non sarebbe possibile a causa di un qualsiasi motivo o impedimento giuridico.

2. Il fornitore ripristina la conformità del contenuto digitale **o del servizio digitale (...)** a norma del paragrafo 1 entro un periodo di tempo ragionevole⁵⁷ a partire dal momento in cui è stato informato dal consumatore riguardo al difetto di conformità (...), **senza spese** e senza particolari disagi per il consumatore, tenendo conto della natura del contenuto digitale **o del servizio digitale** e dell'uso che il consumatore intende farne.⁵⁸
3. Il consumatore ha diritto a **un'adeguata** riduzione del prezzo **in conformità del** paragrafo 4 se il contenuto digitale **o il servizio digitale** è fornito in cambio del pagamento di un importo, **o alla risoluzione del contratto in conformità del** paragrafo 5 (...), **in uno dei casi seguenti:**
- a) il rimedio consistente nel ripristino della conformità del contenuto digitale **o del servizio digitale** è impossibile⁵⁹ **o sproporzionato conformemente al paragrafo 1;**
 - b) il fornitore non ha **ripristinato la conformità del contenuto o del servizio digitale a norma del** paragrafo 2;

⁵⁷ Un considerando potrebbe precisare che nulla impedisce al consumatore e al fornitore di accordarsi su un termine entro il quale il fornitore ripristinerà la conformità del contenuto digitale o del servizio digitale.

⁵⁸ Un considerando (e non l'articolo 3, paragrafo 9) dovrebbe precisare che gli Stati membri hanno la possibilità di regolamentare il diritto del consumatore a trattenere il pagamento finché il fornitore non abbia ripristinato la conformità del contenuto digitale o dei servizi digitali. I considerando dovrebbero inoltre precisare che gli Stati membri sono liberi di regolamentare se il fornitore ha diritto a trattenere eventuali rimborsi dovuti al consumatore alla risoluzione del contratto finché il consumatore non adempia l'obbligo di restituire il supporto materiale al fornitore. Proposta di testo da aggiungere al considerando 10:

"Gli Stati membri dovrebbero inoltre mantenere la facoltà di regolamentare i diritti delle parti di astenersi dall'adempire gli obblighi o parte di essi finché l'altra parte non abbia adempiuto i propri obblighi. Ad esempio, gli Stati membri dovrebbero essere liberi di regolamentare se il consumatore, in caso di difetto di conformità, ha diritto a trattenere il pagamento della totalità o di parte del prezzo finché il fornitore non abbia ripristinato la conformità del contenuto digitale o del servizio digitale, o se il fornitore ha diritto a trattenere un eventuale rimborso dovuto al consumatore alla risoluzione del contratto finché il consumatore non abbia adempiuto l'obbligo di cui all'articolo 13 ter, paragrafo 2, di restituire il supporto materiale al fornitore."

⁵⁹ Cfr. la nota in calce 56 sulla nozione di impossibilità ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1.

b bis) risulta un difetto di conformità, nonostante il tentativo del fornitore di ripristinare la conformità del contenuto o servizio digitale;

c) la gravità del difetto di conformità è tale da giustificare l'immediata riduzione del prezzo o risoluzione del contratto;⁶⁰

d) il fornitore ha dichiarato, o risulta (...) chiaramente dalle circostanze, che non procederà al ripristino della conformità del contenuto o servizio digitale entro un periodo di tempo ragionevole o senza particolari disagi per il consumatore.

4.⁶¹ La riduzione del prezzo è proporzionale alla diminuzione di valore del contenuto o del servizio digitale fornito al consumatore rispetto al valore che il contenuto o il servizio digitale avrebbe se fosse conforme.

Se il contratto stabilisce che il contenuto o il servizio digitale deve essere fornito per un determinato periodo di tempo in cambio del pagamento di un importo (...), la riduzione di prezzo si applica al periodo di tempo in cui il contenuto o il servizio digitale non è stato conforme.

⁶⁰ Nei considerando potrebbero essere forniti ulteriori chiarimenti ed esempi sulla seguente falsariga:

"In talune situazioni è giustificato che il consumatore abbia immediatamente diritto alla riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto, ad esempio nel caso in cui non sia possibile attendersi che il consumatore mantenga la fiducia nella capacità del fornitore di ripristinare la conformità del contenuto o servizio digitale data la gravità del difetto di conformità, nel caso di un precedente mancato ripristino della conformità del contenuto o servizio digitale da parte del fornitore o quando è chiaro che il fornitore non procederà al ripristino della conformità del contenuto o servizio digitale. Ad esempio, il consumatore dovrebbe avere il diritto di richiedere immediatamente la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo qualora gli sia stato fornito un software antivirus che a sua volta è infettato da virus e costituirebbe un caso di grave difetto di conformità."

⁶¹ Si potrebbe includere nei considerando una spiegazione sulla seguente falsariga che chiarisca ulteriormente l'articolo 12, paragrafo 4:

"Nel caso in cui il consumatore abbia diritto a una riduzione dell'importo pagato per il contenuto o il servizio digitale fornito per un determinato periodo di tempo, il calcolo della riduzione di prezzo dovrebbe tener conto della diminuzione di valore conseguente sia al difetto di conformità sia al periodo di tempo durante il quale il consumatore non ha potuto fruire del contenuto o del servizio digitale conforme."

5. **Se il contenuto o il servizio digitale è stato fornito in cambio del pagamento di un importo, il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto solo se il difetto di conformità non è di lieve entità.** L'onere di provare che il difetto di conformità è di lieve entità è a carico del fornitore.

Articolo 13

Esercizio del diritto di recedere

Il consumatore esercita il diritto di recedere dal contratto (...) **mediante una dichiarazione al fornitore in cui esprime la sua decisione di recedere dal contratto.**⁶²

[...]

⁶² La formulazione del paragrafo 1 è stata ispirata alla formulazione usata all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), della direttiva sui diritti dei consumatori.

Articolo 13 bis

Obblighi del fornitore in caso di risoluzione

1. (...) **In caso di risoluzione del contratto il fornitore rimborsa al consumatore tutti gli importi versati in esecuzione del contratto.**

⁶³**Tuttavia, se il contratto prevede la fornitura del contenuto digitale o del servizio digitale per un periodo di tempo e il contenuto o il servizio digitale è stato conforme per un periodo di tempo prima della risoluzione del contratto, il fornitore è tenuto a rimborsare al consumatore solo la proporzione dell'importo pagato corrispondente al periodo in cui il contenuto o il servizio digitale non è stato conforme e qualsiasi parte dell'importo pagato in anticipo dal consumatore per la durata del contratto eventualmente rimanente se non fosse stato risolto.**

2. **Per quanto riguarda i dati personali del consumatore, il fornitore rispetta gli obblighi applicabili a norma del regolamento (UE) 2016/679 (...).**

⁶³ Il secondo comma dell'articolo 13 bis, paragrafo 1, disciplina la questione del rimborso parziale in caso di risoluzione del contratto. Non si riferisce esclusivamente alla "fornitura continuativa", ma a tutti i casi in cui il contenuto digitale è fornito per un periodo di tempo e quindi il consumatore deve essere rimborsato solo in parte se il contenuto o servizio digitale non è stato conforme per parti di detto periodo di tempo.

3. **Inoltre, il fornitore mette a disposizione⁶⁴ del consumatore eventuali contenuti digitali (...) purché non si tratti di dati personali, caricati o creati dal consumatore durante l'utilizzo del contenuto o del servizio digitale fornito.**

Il fornitore non è tenuto a mettere a disposizione tali contenuti digitali creati dal consumatore durante l'utilizzo del contenuto o del servizio digitale nella misura in cui i contenuti digitali in questione creati dal consumatore hanno un'utilità che si iscrive unicamente nell'ambito dell'utilizzo del contenuto o del servizio digitale fornito o riguardano unicamente l'attività del consumatore durante l'utilizzo del contenuto o del servizio digitale fornito o sono stati aggregati dal fornitore con altri dati e non possono essere disaggregati se non con uno sforzo sproporzionato.

Il consumatore ha il diritto di **recuperare** dal fornitore tali contenuti **digitali** gratuitamente e senza **impedimenti**, entro un lasso di tempo ragionevole e in un formato di uso comune e **leggibile da dispositivo automatico**.

Il fornitore si astiene inoltre dall'utilizzare il contenuto digitale che il presente articolo impone di mettere a disposizione del consumatore, a meno che il contenuto in questione sia stato generato da più di un consumatore e gli altri consumatori siano in grado di utilizzarlo.

4. (...) **Il fornitore può impedire qualsiasi ulteriore utilizzo del contenuto o servizio digitale da parte del consumatore, in particolare rendendogli inaccessibile il contenuto o servizio digitale o disattivando il suo account utente, fatto salvo quanto previsto al paragrafo 3.**

⁶⁴ Si potrebbero citare a titolo di esempio nei considerando le possibili modalità per mettere i dati a disposizione del consumatore, come la creazione di un'interfaccia per lo scambio di dati.

Articolo 13 ter

Obblighi del consumatore in caso di risoluzione

1. **Dopo la risoluzione del contratto**, il consumatore si astiene dall'utilizzare il contenuto **o il servizio digitale** e dal metterlo a disposizione di terzi (...).
2. **Se il contenuto digitale è stato fornito su un supporto materiale**, il consumatore restituisce, su richiesta e a spese del fornitore, il supporto **materiale** al fornitore senza indebito ritardo dopo il ricevimento della richiesta del fornitore. **Se il fornitore decide di chiedere la restituzione del supporto materiale, è tenuto a presentare la richiesta entro 14 giorni a decorrere dal giorno in cui il fornitore è stato informato della decisione del consumatore di recedere dal contratto.**
3. Il consumatore non è tenuto a pagare per l'uso del contenuto **o del servizio digitale** nel periodo precedente la risoluzione del contratto **durante il quale il contenuto o il servizio digitale non è stato conforme.**

Articolo 13 quater⁶⁵

Termini e modalità di rimborso da parte del fornitore

1. Eventuali rimborsi da parte del fornitore al consumatore a norma dell'articolo 12, paragrafo 4, o dell'articolo 13 bis, paragrafo 1, dovuti alla riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto sono effettuati senza indebito ritardo e in ogni caso **entro 14 giorni dal giorno in cui il fornitore è informato della decisione del consumatore di invocare il suo diritto a una riduzione di prezzo o il suo diritto di recedere dal contratto.**

⁶⁵ Il nuovo articolo 13 quater fonde in un unico articolo separato le disposizioni sui termini e sulle modalità del rimborso da parte del fornitore che figuravano in precedenza all'articolo 12, paragrafo 4, e all'articolo 13 bis, paragrafo 1.

2. **Il fornitore esegue il rimborso utilizzando lo stesso mezzo di pagamento usato dal consumatore per pagare il contenuto o il servizio digitale, salvo che il consumatore consenta espressamente all'uso di un altro mezzo e non debba sostenere alcuna spesa relativa al rimborso.**
3. **Il fornitore non impone al consumatore alcuna commissione in relazione al rimborso.**

Articolo 14

[...] ⁶⁶

⁶⁶ In linea con i punti 15 e 16 degli "Orientamenti politici" del giugno 2016 (doc. 9768/16), l'articolo 14 è stato soppresso.

Si suggerisce di inserire nei considerando la precisazione che i danni sono lasciati al diritto nazionale. Tale precisazione potrebbe essere formulata sulla seguente falsariga:

"La direttiva non disciplina il diritto al risarcimento dei danni causati al consumatore da un difetto di conformità al contratto del contenuto o del servizio digitale o dalla mancata fornitura del contenuto digitale. La direttiva non dovrebbe pertanto pregiudicare la possibilità degli Stati membri di adottare o mantenere norme sul diritto al risarcimento del danno nell'ambito delle loro legislazioni nazionali."

Modifica del contenuto o del servizio digitale⁶⁷

1. Se il contratto **specifica** che il contenuto o il servizio digitale sia **a disposizione del consumatore per un determinato periodo di tempo (...)**, al fornitore è **concesso di modificare (...)** il contenuto **o il servizio digitale fornito** al consumatore (...), **purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:**

⁶⁷ Prendendo come punto di partenza il considerando 45 della proposta della Commissione, si potrebbero fornire nei considerando ulteriori precisazioni sulla seguente falsariga:

"La presente direttiva dovrebbe contemplare anche le modifiche, quali aggiornamenti e miglioramenti, apportate dai fornitori al contenuto o al servizio digitale messo a disposizione del consumatore per un periodo di tempo in forza di un contratto esistente. Considerata la natura in rapida evoluzione dei contenuti e dei servizi digitali, tali aggiornamenti, miglioramenti o modifiche analoghe possono essere necessari e vanno spesso a vantaggio del consumatore. Alcune di queste modifiche possono essere stabilite come aggiornamenti nel contratto e formare parte dell'impegno contrattuale. Altre modifiche possono essere necessarie per soddisfare i requisiti oggettivi di conformità del contenuto o del servizio digitale, come indicato nella presente direttiva. Altre ancora, prevedibili all'atto della conclusione del contratto, dovranno essere espressamente accettate dal consumatore all'atto della conclusione del contratto.

Oltre a tali modifiche volte al mantenimento della conformità, al fornitore dovrebbe essere concesso a determinate condizioni di modificare le caratteristiche dei contenuti o dei servizi digitali, purché il contratto fornisca una motivazione valida per tale modifica. Tale motivazione valida potrebbe prevedere casi in cui la modifica è necessaria per adattare il contenuto digitale a un nuovo ambiente tecnico o a un numero maggiore di utenti, o per altre ragioni operative importanti.

Al fine di equilibrare gli interessi dei consumatori e delle imprese, tale possibilità concessa al fornitore dovrebbe essere abbinata al diritto del consumatore di recedere dal contratto qualora tali modifiche incidano negativamente in modo non trascurabile sull'uso del contenuto o del servizio digitale o sull'accesso allo stesso. La misura in cui le modifiche incidano negativamente sull'uso del contenuto o del servizio digitale o sull'accesso allo stesso da parte del consumatore dovrebbe essere accertata obiettivamente, tenendo conto della natura e della finalità del contenuto o del servizio digitale e della qualità, funzionalità, interoperabilità e altre principali caratteristiche che sono normali per un contenuto o servizio digitale dello stesso tipo. Le norme relative a tali aggiornamenti, miglioramenti o modifiche analoghe non dovrebbero tuttavia riguardare situazioni in cui, ad esempio, la distribuzione di una nuova versione del contenuto o del servizio digitale induca le parti a concludere un nuovo contratto per la fornitura di un contenuto o servizio digitale."

- a) il contratto **consente tale modifica e fornisce al riguardo una motivazione valida**, e
- b) **la modifica è fornita senza costi aggiuntivi per il consumatore**, e
- c) il consumatore è **informato in modo chiaro e comprensibile** della modifica, **purché nei casi di cui al paragrafo 2 il consumatore sia informato** con un anticipo ragionevole **su un supporto durevole** circa le **caratteristiche e il momento in cui viene effettuata** la modifica, **nonché circa il suo diritto di recedere dal contratto conformemente ai paragrafi 2 e 3 o, se del caso, circa la possibilità di mantenere il contenuto o il servizio digitale senza modifiche conformemente al paragrafo 5.**

[...]

- 2. Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto (...) **qualora tale modifica incida negativamente sull'utilizzo del contenuto o del servizio digitale o sull'accesso allo stesso da parte del consumatore, a meno che dette conseguenze negative siano trascurabili.**⁶⁸
- 3. **Il consumatore ha la facoltà di esercitare il diritto di recedere dal contratto senza costi aggiuntivi conformemente al paragrafo 2** entro un termine non inferiore a 30 giorni dalla **data in cui è informato conformemente al paragrafo 1, lettera c).** **Il diritto di recedere dal contratto scade al più presto 14 giorni dalla data di applicazione della modifica.** [...]

⁶⁸ Un considerando sulla falsariga seguente potrebbe fornire ulteriori spiegazioni sul rapporto tra l'articolo 15 e l'articolo 12:

"Qualora tale modifica incida negativamente sull'utilizzo del contenuto o del servizio digitale o sull'accesso allo stesso da parte del consumatore, il consumatore dovrebbe avere il diritto di recedere dal contratto senza alcun costo a seguito della modifica in questione. Se le condizioni di cui all'articolo 15, paragrafo 1, non sono soddisfatte, rimane impregiudicato il diritto del consumatore di rendere conforme il contenuto digitale o il servizio digitale, di avere una riduzione di prezzo o di recedere dal contratto come previsto all'articolo 12. Allo stesso modo, se, successivamente a una modifica, si verifici un difetto di conformità del contenuto digitale o del servizio digitale non provocato dalla modifica, il consumatore dovrebbe continuare a poter godere dei rimedi per il difetto di conformità in relazione al contenuto digitale o al servizio digitale secondo quanto previsto dall'articolo 12."

4. **Se il consumatore recede dal contratto conformemente ai paragrafi 2 e 3 (...), il fornitore rimborsa al consumatore solo la proporzione dell'importo pagato corrispondente al periodo di tempo successivo alla modifica del contenuto o del servizio digitale.**
5. **I paragrafi da 2 a 4 non si applicano se il fornitore ha consentito al consumatore e il consumatore ha accettato di mantenere senza costi aggiuntivi il contenuto digitale o il servizio digitale senza modifica, e il contenuto digitale o il servizio digitale mantiene la conformità.**

Articolo 16

Diritto di recedere dai contratti a lungo termine per la fornitura di contenuto o di servizio digitale

1. Se il contratto prevede la fornitura del contenuto digitale **o di un servizio digitale** per una durata **determinata**⁶⁹ **superiore ai 12 mesi (...)**, il consumatore ha il diritto di recedere gratuitamente dal contratto in qualsiasi momento dopo la scadenza dei 12 mesi.⁷⁰

⁶⁹ I considerando chiariranno che l'articolo 16 si applica solo ai contratti a scadenza determinata con durata superiore a 12 mesi e non incide sulle norme nazionali relative alla risoluzione dei contratti a durata indeterminata. I considerando inoltre preciseranno che gli Stati membri mantengono la facoltà di disciplinare le condizioni a cui un contratto a scadenza determinata può essere tacitamente rinnovato e quelle a cui detti rinnovi taciti possono essere considerati una continuazione del periodo contrattuale iniziale.

⁷⁰ I considerando potrebbero chiarire che la presente direttiva lascia impregiudicato ogni diritto del consumatore di recedere da un contratto relativo al contenuto digitale o al servizio digitale nel corso di una procedura di ristrutturazione del debito prevista dalla legislazione nazionale.

2. Il consumatore esercita il diritto di recedere dal contratto **conformemente all'articolo 13. Il consumatore dà comunicazione della** risoluzione del contratto **entro un termine non inferiore a 30 giorni dalla data in cui la risoluzione diventa effettiva.**
- 3.⁷¹ Se il consumatore recede dal contratto conformemente al presente articolo, **si applicano di conseguenza gli articoli 13 bis, 13 ter e 13 quater. [...]**
4. Se il contenuto **o servizio digitale** è fornito in cambio del pagamento di un importo, il consumatore rimane obbligato a pagare la parte del prezzo per la fornitura di contenuto **o servizio digitale** corrispondente al periodo precedente alla data in cui la risoluzione del contratto diventa effettiva. **Il fornitore rimborsa al consumatore solo la proporzione dell'importo pagato corrispondente al periodo successivo alla risoluzione del contratto.**

Articolo 17

Diritto di regresso

Quando è determinata la responsabilità del fornitore nei confronti del consumatore a seguito della mancata fornitura di contenuto **o servizio digitale o** di un difetto di conformità al contratto risultante da un atto o da un'omissione di una persona nella **precedente** catena di operazioni commerciali, il fornitore ha il diritto di agire nei confronti della persona o delle persone responsabili nella catena di operazioni commerciali. La persona nei cui confronti il fornitore può agire nonché le relative azioni e modalità di esercizio sono determinate dal diritto nazionale.

⁷¹ L'ordine dei paragrafi 3 e 4 è stato invertito.

Articolo 18

Controllo dell'osservanza

1. Gli Stati membri garantiscono che esistano mezzi adeguati ed efficaci per assicurare il rispetto delle disposizioni della presente direttiva.
2. I mezzi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni che, secondo il diritto nazionale, permettano a uno o più dei seguenti organismi di adire gli organi giurisdizionali o amministrativi competenti per fare applicare le disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva:
 - (a) enti pubblici o loro rappresentanti;
 - (b) organizzazioni di consumatori aventi un legittimo interesse a proteggere i consumatori;
 - (c) associazioni di categoria aventi un legittimo interesse.

Articolo 19

Imperatività delle norme

1. Salvo altrimenti disposto dalla presente direttiva, qualsiasi clausola contrattuale che, a danno del consumatore, escluda l'applicazione delle misure nazionali che recepiscono la presente direttiva, vi deroghi o ne modifichi gli effetti prima che la **mancata fornitura o il difetto di conformità al contratto siano portati all'attenzione del fornitore da parte del consumatore o prima che la modifica del contenuto o servizio digitale sia portata all'attenzione del consumatore da parte del fornitore, conformemente all'articolo 15**, non vincola il consumatore.
2. **La presente direttiva non impedisce ai fornitori di offrire ai consumatori condizioni contrattuali che vanno oltre la tutela prevista dalla presente direttiva.**⁷²

⁷² Il nuovo paragrafo 2 riprende una disposizione dell'articolo 3, paragrafo 6, della direttiva sui diritti dei consumatori (in cui tale precisazione figura nella disposizione relativa al campo di applicazione).

Articolo 20

Modifiche della direttiva 1999/44/CE, del regolamento (CE) n. 2006/2004 e della direttiva 2009/22/CE

1. Nell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 1999/44/CE, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) beni di consumo: qualsiasi bene mobile materiale tranne:

- i beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalità dalle autorità giudiziarie;*
- l'acqua ed il gas, quando non confezionati per la vendita in un volume delimitato o in quantità determinata;*
- l'energia elettrica;*
- un supporto **materiale** che incorpora contenuti digitali, quando viene utilizzato esclusivamente quale vettore per trasferire il contenuto digitale al consumatore ai sensi della direttiva (UE) n/xxx⁷³."*

2. Nell'allegato del regolamento (CE) n. 2006/2004 è aggiunto il punto seguente:

*21. Direttiva (UE) n/XXX del Parlamento europeo e del Consiglio, del..., relativa a **determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale (GU...)***

3. Nell'allegato I della direttiva 2009/22/CE è aggiunto il punto seguente:

*16. Direttiva (UE) n/XXX del Parlamento europeo e del Consiglio, del..., relativa a **determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale (GU...)***

⁷³ Direttiva (UE) n/XXX del Parlamento europeo e del Consiglio, del..., relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale (GU...)

Articolo 21

Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il *[due anni (primo giorno del mese) dalla sua entrata in vigore]* .
- 1 bis. Essi applicano tali misure a decorrere dal [6 mesi dopo la data di recepimento conformemente al paragrafo 1].**
2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 22

Riesame

La Commissione, entro il *[cinque anni dalla sua entrata in vigore]* riesamina l'applicazione della presente direttiva e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione valuta, tra l'altro, l'opportunità di armonizzare le norme applicabili ai contratti di fornitura di contenuto digitale **o di servizi digitali** (...) diverse da quelle contemplate dalla presente direttiva (...), **tra cui la possibile applicazione della direttiva al contenuto digitale incorporato.**

Articolo 23

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 24

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il
